

TRIBUNALE DI PISA

PROTOCOLLO DELLE UDIENZE PENALI

- 1.1 Le udienze iniziano alle ore 9.00 ed hanno termine entro le ore 17.30, salva l'eccezionale esigenza di terminare l'istruttoria in corso, la discussione di una parte o attendere la conclusione della camera di consiglio.
- 1.2. I processi sono divisi in tre fasce orarie tendenzialmente fissate alle 9.00, alle 11.00 ed eventualmente al pomeriggio e vengono celebrati secondo l'ordine stabilito dal ruolo affisso fuori della porta della sala di udienza.
- 1.3. Nell'arco della medesima fascia oraria hanno la precedenza:
- i processi in cui il difensore sia in stato di gravidanza o in fase di allattamento per l'anno successivo alla data del parto;
 - i processi in cui la nullità o l'irregolarità della notifica determini il differimento dell'udienza, quelli in cui vi sia remissione di querela e quelli in cui il reato sia da dichiararsi incontrovertibilmente prescritto;
 - i processi nei quali vi sia richiesta di riti alternativi;
 - i processi con detenuti;
 - i processi in cui i difensori o i testimoni vengano da fuori regione, siano portatori di handicap o espongano comunque ragione di urgenza;
 - i processi di cui al successivo punto 2.3;
- 1.4. L'orario di trattazione degli eventuali procedimenti da trattarsi in camera di consiglio viene stabilito in apertura di udienza in contraddittorio coi difensori interessati tenendo presente l'esigenza di trattare con priorità i processi già calendarizzati per l'istruttoria nella stessa data.
- 2.1. Alla prima udienza, verificata la costituzione delle parti e risolte le eventuali questioni preliminari, si procede all'apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove ed all'espletamento delle stesse limitatamente all'esame dei testi del PM, con eventuale immediata definizione del processo qualora non siano richieste altre acquisizioni istruttorie.
- 2.2. In questa seconda eventualità il Giudice rinvia ad altra udienza per gli ulteriori incombenti istruttori e per la discussione.
- 2.3. Fanno eccezione i processi nei quali la data dell'udienza sia fissata direttamente dal GIP (giudizi immediati) o dal GUP (rinvii a giudizio provenienti dall'udienza preliminare) nei quali la prima udienza ha natura di mero smistamento ed è limitata alla verifica della costituzione delle parti, alla risoluzione delle questioni preliminari ed all'ammissione dei mezzi di prova, con rinvio per l'inizio dell'istruttoria ad una nuova udienza.
- 2.4. Quando il processo necessita di più udienze istruttorie il Giudice, sentite le parti, provvede alla calendarizzazione delle udienze successive.

TRIBUNALE DI PISA

2.5. I difensori si impegnano a rispettare il calendario concordato, salve sopravvenienze personali o professionali imprevedibili, nel quale caso faranno il possibile per farsi sostituire da altro collega.

3.1. Sempre alla prima udienza vengono celebrati i patteggiamenti mentre, in ipotesi di richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, il Giudice decide sulla richiesta e, se accolta, rinvia ad altra udienza per la discussione, salvo che si tratti di casi di immediata ed agevole decisione.

4.1. In ipotesi di assenza del difensore, il Giudice nominerà, ai sensi dell'art.97, 4° comma c.p.p., altro difensore prontamente reperibile in aula in deroga alla normale nomina effettuata dal Call Center, stante la necessità di avere un difensore immediatamente disponibile essendo il processo in corso di celebrazione segnalando l'assenza, qualora non giustificata, al Consiglio dell'Ordine.

4.2. All'udienza successiva, ove sia di nuovo assente il difensore dell'imputato, il Giudice nominerà altro difensore ex art.97, 3° comma c.p.p. anche reperendolo direttamente in udienza.

5.1. Per gli imputati ammessi al gratuito patrocinio e per quelli dichiarati irreperibili il difensore può presentare la richiesta di liquidazione delle spese e onorari direttamente a conclusione della discussione orale.

6.1. Alle donne Avvocato che si trovino in stato di gravidanza è riconosciuto il legittimo impedimento a partecipare alle udienze per tutto il periodo di durata del congedo obbligatorio dal lavoro previsto per i lavoratori dipendenti, periodo stabilito dall'art.16, D.Lgs, 151/2001 (due mesi antecedenti alla data presunta del parto e tre mesi successivi alla stessa). Lo stato di gravidanza è sufficientemente documentato con l'allegazione del certificato medico attestante la data presunta del parto ex art.20, D.Lgs.151/2001.

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Pisa
Avv. Rosa Capria

Il Procuratore della Repubblica
di Pisa
Dott. Ugo Adinolfi

Il Presidente del
Tribunale di Pisa
Dott. Salvatore Laganà

Il Presidente della Camera Penale
di Pisa
Avv. Mario De Giorgio

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
Dott. Luca SALUTINI